

QUESTIONI SULLA FORMA CANONICA ORDINARIA NEI CODICI LATINO E ORIENTALE¹

Come è noto, c'è una notevole differenza fra i due codici per quanto riguarda gli elementi essenziali della forma canonica ordinaria: Nel CCEO si richiede il vescovo o sacerdote qualificato, il «ritus sacer» e due testimoni (c. 828); nel CIC invece il vescovo, sacerdote, diacono o laico qualificato e due testimoni. Subito colpiscono le due differenze fondamentali:

1) la necessità del «ritus sacer» *ad validitatem* nel CCEO;

2) la diversità riguardo alle persone che possono essere «qualificate», vale a dire legittimamente deputate per la funzione di assistere a nome della Chiesa alla celebrazione del matrimonio.

Incentrerò quindi la mia attenzione su queste due differenze fondamentali, prestando particolare attenzione al significato del «ritus sacer».

¹ Il presente saggio raccoglie l'introduzione al dialogo intercodiciale fra Professori di diverse Facoltà di Diritto Canonico, tenutosi alla Facoltà di Diritto Canonico Orientale dell'Istituto Orientale di Roma il 6 maggio 1996. Mi è sembrato che la sua pubblicazione in *Periodica* potrebbe essere utile, nonostante la sua schematicità in alcuni punti.

1. «Ritus sacer»

Vorrei fare una premessa per evitare degli equivoci: è chiaro che nel CIC il «ritus sacer» non si richiede per la validità; tuttavia quando il matrimonio si celebra nella forma ordinaria sempre si celebra con un rito liturgico. Tant'è vero che anche se nel CIC il «ritus sacer» fosse prescritto nelle circostanze ordinarie per la validità la prassi e la pastorale della Chiesa latina non subirebbero nessun cambiamento. Il che non significa minimamente che la differenza fra i due codici per quanto riguarda il «ritus sacer» sia priva di significato. Anzi tale differenza merita grande attenzione proprio per la differente prospettiva ecclesiale e culturale che suppone.

1.1 *Il dato storico*

1) L'importanza della partecipazione del vescovo o sacerdote nella celebrazione del matrimonio cristiano va messa in luce dai Santi Padri sia in Oriente che in Occidente sin dagli inizi della Chiesa. In particolare si parla con speciale enfasi della benedizione del sacerdote. Tuttavia il matrimonio celebrato senza la benedizione era valido, anche in Oriente².

2) Molto prima che fosse istituita la forma canonica tridentina, il «ritus sacer» era già richiesto in Oriente per la validità della celebrazione del matrimonio. Fu l'imperatore Leone VI il Filosofo nell'anno 895 ad imporre per primo con la novella 89 l'obbligo di celebrare il matrimonio con rito religioso, sotto pena di

² Su questa problematica, cf. A.E. HERMAN, «De benedictione nuptiali quid statuerit ius byzantinum sive ecclesiasticum sive civile», *OrChrPer* 4 (1938) 189-234.

nullità³. Da rilevare però che l'imperatore non aveva alcuna preoccupazione teologica o canonistica al riguardo. Semplicemente egli e la Chiesa si movevano in un contesto di relazioni Stato-Chiesa cesaropapista, nel quale la Chiesa accetta le disposizioni imperiali in materia ecclesiastica e le sancisce con la sua accettazione. I concetti di sacramento del matrimonio, di ministro del sacramento, di forma canonica ecc. erano fuori del contesto culturale del tempo. Tuttavia va sottolineata l'affermazione fondamentale del P. Herman: «Extra dubium manet quoque quod sine benedictione matrimonium prorsus nullum sit et benedictio non solum ad probandum matrimonium (ut in Ecloga) sed ad constituendum matrimonium requiratur»⁴.

3) Il «ritus sacer» continua ad essere richiesto per la validità anche dopo la promulgazione del decreto tri-

³ Scrive il P. Herman nel sunto che offre della nov. 89: «propterea vetat deinceps matrimonia sine benedictione contrahi atque matrimonia sine benedictione omnino nulla declarat» (A.E. HERMAN, «De benedictione» [cf. nt 2], 210).

⁴ A.E. HERMAN, «De benedictione» (cf. nt. 2), 211. Sul ruolo della benedizione come elemento costitutivo del matrimonio, trascrivo una nota di Mons. Prader nella quale riporta due testi molto significativi al riguardo: «Il grande canonista bizantino, BALSAMO (+1195) scrive nel suo commento al c. 26 di Basilio: "Hodie matrimonium non solo consensu consistere, sed nisi praecesserit benedictio, neque matrimonium consistere" (PG 138, 673). In una lettera pastorale del PATRIARCA METROPHANES di Costantinopoli, dell'anno 1569, si legge: "Le simple consentement ne fait pas le mariage, sans la bénédiction du prêtre... Voilà donc quels sont les éléments constitutifs du mariage, à défaut desquels, dans Nôtre Grande Eglise Catholique du Christ de Constantinople, le mariage n'est pas du tout constitué" (Fonti CICC, Ser. II, Fasc. IV, Patriarchatus Constantinopolitani Acta selecta, Romae 1967, 127)» (J. PRADER, «La forma di celebrazione del matrimonio» in *Il Matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Studi Giuridici 32, Città del Vaticano 1993, 286, nt. 7).

dentino *Tametsi* (1563) nei luoghi delle Chiese orientali dove il decreto fu promulgato. E così pure dopo il decreto *Ne temere* del 2 agosto 1907. Il che sta a significare che il «ritus sacer» era ritenuto un elemento richiesto per la validità indipendente dagli elementi della forma tridentina.

4) Nel MP *Crebrae allatae*, 22 feb. 1949, per prima volta nella storia il «ritus sacer» viene prescritto per la validità assieme agli elementi della forma tridentina, in una redazione che sembra accumulare tutti gli elementi nella stessa linea di significato e di contenuto (c. 85). Così pure nel CCEO promulgato nel 1990 (c. 828).

1.2 Interpretazione

Questi sono i dati. Ma quale è la loro interpretazione?

1) *Interpretazione recente*, specialmente dopo il MP. *Crebrae allatae*: Il «ritus sacer» è un elemento essenziale della forma canonica ordinaria alla stessa stregua degli altri. I canonisti semplicemente, senza ulteriori approfondimenti, hanno considerato il «ritus sacer» come un elemento della forma canonica, dato che il legislatore, nella stesura del canone, sembra metterlo nella stessa linea degli elementi della forma.

2) *Interpretazione tradizionale*, pur se non esplicita: Il «ritus sacer» è un elemento richiesto per la validità, ma distinto dagli elementi della forma canonica ordinaria. Si tratta infatti di un elemento legato alla realtà oggettiva del matrimonio cristiano molto più profondamente di quanto non lo sia la forma canonica, la quale è un elemento del tutto estrinseco alla struttura del matrimonio.

Ciò risulta dalla diversa funzione che svolgono:

1) *Funzione della forma canonica*: Attestare autenticamente l'avvenuta celebrazione del matrimonio. Perciò, nella legislazione tridentina fino al decreto *Ne te-*

mere, non era necessario che il «testis qualificatus» avesse una presenza attiva e libera nella celebrazione del matrimonio, ma bastava la sua presenza passiva, anche coatta. Infatti anche in queste condizioni poteva essere «testis qualificatus» dell'avvenuta celebrazione.

2) *Funzione del «ritus sacer»*: Esprimere il senso sacro dell'evento e santificare gli sposi e la loro unione. Certo non è quella di testimoniare autenticamente l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Da queste diverse funzioni della forma canonica e del «ritus sacer», risultano le diverse funzioni che il sacerdote, in quanto elemento essenziale della forma, svolge nel CCEO e nel CIC.

Funzioni del sacerdote:

1) *Nel CIC*: Essere «testis qualificatus». Nessun altro ruolo. Perciò non c'è alcuna difficoltà a che possa assistere al matrimonio un diacono oppure anche laico, con la dovuta autorizzazione.

2) *Nel CCEO*: essere «testis qualificatus» e a sua volta essere «minister ritus sacri» (liturgo).

Queste due funzioni essenziali del sacerdote nel CCEO, pur essendo tutte e due essenziali per la validità, di per sé potrebbero separarsi, in modo da consentire che un sacerdote (oppure un diacono o un laico) fosse il «testis qualificatus» e un altro sacerdote fosse il sacerdote benedicente (liturgo). Tuttavia per diritto positivo si richiede per la validità che sia lo stesso sacerdote a fungere le due funzioni quella di teste qualificato e quella di liturgo (c. 828 CCEO), restando in questo modo esclusa la possibilità che un diacono o un laico svolgano la funzione di «testis qualificatus» e un sacerdote quella di liturgo.

Quindi la funzione del «ritus sacer» va vista nella linea della sacralità dell'evento, in concreto nella linea del segno sacramentale o rito essenziale che per istitu-

zione di Cristo significa e produce la grazia propria del sacramento.

Ciò risulta anche dalla dottrina delle Chiese orientali, pur se recente⁵, secondo cui il ministro del sacramento è il sacerdote benedicente.

1.3 *Spiegazione probabile*

Il «ritus sacer», richiesto in Oriente dal IX sec. per la validità, va interpretato come un elemento essenziale del segno sacramentale, ovverosia del rito essenziale del sacramento del matrimonio.

Ciò spiegherebbe coerentemente due questioni importanti:

1) Che il «ritus sacer» possa essere interpretato non come elemento della forma canonica ma come un elemento diverso e indipendente da essa, pur se per volontà della Chiesa richiesto anche esso per la validità. Questa questione non ha importanza sotto il punto di vista pratico, tuttavia la sua soluzione in senso affermativo avrebbe grande significato sotto il punto di vista sistematico.

⁵ Scrive Mons. Prader: «Da questa concezione, consacrata nella Chiesa bizantina fin dal secolo XII [cioè che il matrimonio consiste nel consenso e nella benedizione], va a formarsi lentamente l'opinione in diversi teologi greci che il sacramento del matrimonio consiste nella benedizione nuziale e che il sacerdote è il ministro del sacramento. Tuttavia, fino al secolo XIX, questa opinione non fu dottrina prevalente nelle Chiese ortodosse. Altri teologi greci e russi vedevano l'essenza del sacramento nel consenso degli sposi [nota 8]. Solo dalla fine del secolo è dottrina comune nelle Chiese ortodosse che il sacramento del matrimonio consiste nella benedizione nuziale del sacerdote, il quale è ministro del sacramento» (J. PRADER, «La forma di celebrazione» [cf. nt. 4] 286-287). L'autore cita come fonte di ulteriore informazione, M. JUGIE, *Theologia dogmatica christianorum orientalium ab Ecclesia catholica dissidentium*, III, Parisiis 1930, 448, 456.

2) Che il sacerdote che effettua il «ritus sacer» possa essere chiamato ministro del sacramento; il che eliminerebbe, almeno in parte, la discrepanza che esiste fra la dottrina della Chiesa latina e quella delle Chiese orientali riguardo al ministro del sacramento del matrimonio, discrepanza rilevata anche dal Catechismo della Chiesa Cattolica⁶.

Ci soffermiamo in questa seconda questione.

Presupposto: Univocità del termine «ministro del sacramento», altrimenti la discussione sarebbe semplicemente ridicola.

Ora si intende per ministro di un sacramento la persona o persone umane che agendo nella persona di Cristo e a nome della Chiesa, dotati della dovuta potestà e con la dovuta intenzione, effettuano il rito essenziale del sacramento (segno sacramentale).

Punto di partenza del nostro ragionamento:

Due proposizioni certe in teologia:

1) Identità essenziale del sacramento per tutta la Chiesa e per tutti i tempi per quanto riguarda gli elementi istituiti da Cristo.

2) Potestà della Chiesa, salvi sempre gli elementi istituiti da Cristo, di aggiungere, almeno in alcuni sacramenti, nel segno sacramentale alcuni elementi per la validità.

La prima proposizione sembra evidente.

⁶ «Nella Chiesa latina, si considera abitualmente che sono gli sposi, come ministri della grazia di Cristo, a conferirsi mutuamente il sacramento del matrimonio esprimendo davanti alla Chiesa il loro consenso. Nelle Chiese orientali, il ministro del sacramento (chiamato "incoronazione") è il presbitero o il vescovo che, dopo aver ricevuto il reciproco consenso degli sposi, incorona successivamente lo sposo e la sposa in segno dell'alleanza matrimoniale» (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, parte II, art. 7, II, n. 1623, Città del Vaticano 1992, 415-416).

Quanto alla seconda, la dottrina è proposta e applicata da Pio XII nella cost. *Sacramentum ordinis*, 30 nov. 1947. Pio XII distingue in modo esplicito nel segno sacramentale:

a) Elementi istituiti da Cristo nel segno sacramentale (*substantia sacramenti*).

b) Elementi che forse la Chiesa ha aggiunto per la validità del segno sacramentale. Nel caso di cui tratta la costituzione, la *traditio instrumentorum* sarebbe l'elemento aggiunto da parte della Chiesa a quelli istituiti da Cristo. Quindi la costituzione ammette la possibilità che la Chiesa almeno in alcuni sacramenti possa aggiungere al segno stabilito da Cristo elementi che assieme con quelli costituiscano il rito essenziale del sacramento.

Da rilevare che anche per gli autori che preferiscono parlare di «simboli» piuttosto che di «segni» sacramentali si pone la stessa questione di distinguere nel simbolo sacramentale gli elementi istituiti da Cristo e quelli che forse la Chiesa ha aggiunto per la validità del «simbolo sacramentale».

Ciò premesso, non c'è difficoltà a che in quei sacramenti nei quali ciò è possibile, la Chiesa stabilisca riti essenziali diversi per le diverse Chiese, secondo il contesto culturale dei popoli in cui essa vive.

Applicando queste distinzioni al sacramento del matrimonio, si potrà dire:

1) Quello che Cristo ha stabilito da osservare nel segno sacramentale consiste nella manifestazione del consenso delle parti giuridicamente efficace, cioè una manifestazione del consenso tale da costituire affatto le parti marito e moglie.

2) Il *rito essenziale* del sacramento consisterebbe nella manifestazione del consenso giuridicamente efficace più quegli elementi che la Chiesa abbia prescritto da osservarsi per la validità nel segno sacramentale.

Ciò premesso, nella disciplina da secoli vigente:

1) *Nella Chiesa latina*, il rito essenziale consiste soltanto nella manifestazione del consenso delle parti giuridicamente efficace;

2) *nelle Chiese orientali*, invece, consiste nella manifestazione del consenso giuridicamente efficace più il «ritus sacer» (minimo, la benedizione del sacerdote).

Quindi, secondo quanto detto, si dovrebbe concludere:

1) *Nella Chiesa latina*, sono i contraenti e soltanto i contraenti a mettere in atto il rito essenziale del sacramento, dato che la Chiesa non ha aggiunto niente a quello stabilito da Cristo. Perciò i ministri del sacramento sono i coniugi e soltanto i coniugi.

2) *Nelle Chiese orientali*, invece, oltre i contraenti che effettuano quello che Cristo stabilì per il rito essenziale del sacramento, vale a dire la manifestazione del consenso giuridicamente efficace, il sacerdote deve compiere il «ritus sacer» il quale per volontà della Chiesa è diventato elemento essenziale del rito essenziale del sacramento. Il sacerdote, essendo il ministro del rito sacro, poiché il rito sacro è un elemento essenziale del rito essenziale del sacramento, diventa anche egli ministro del sacramento.

Quindi logicamente si deve concludere che nelle Chiese orientali i ministri del sacramento del matrimonio sono i due contraenti e il sacerdote benedicente⁷.

Con ciò riteniamo di aver tentato di spiegare il senso profondo dell'elemento «ritus sacer» del diritto matrimoniale delle Chiese orientali.

⁷ Per ulteriore approfondimento della questione, cf. U. NAVARRETE, «De ministro sacramenti matrimonii in Ecclesia latina et in Ecclesiis orientalibus: Tentamen explicationis concordantis», *Periodica* 84 (1995) 711-733.

Vorrei sottolineare che il fatto che la Chiesa latina non richieda per la validità la presenza del sacerdote benediciente non significa minimamente una visione meno ecclesiale o meno sacra del sacramento del matrimonio di quella propria delle Chiese orientali.

A questo proposito rilevavo nella mia relazione al Simposio Internazionale di Kaslik⁸ che la Chiesa latina vede la *sacralità* della celebrazione del sacramento del matrimonio proprio nel fatto che ogni celebrazione di matrimonio valido fra battezzati è sacramento, quindi un fatto ecclesiale posto in atto dalla *ministerialità* dei due fedeli battezzati, che agiscono nel quadro delle esigenze etiche dell'istituto del matrimonio e nell'osservanza della legislazione positiva della Chiesa che regola l'abilità delle persone e la validità dell'atto celebrativo del matrimonio-sacramento. Perciò tale atto, anche se celebrato in segreto e senza testimoni, come poteva accadere prima di Trento, è un atto radicalmente ecclesiale e sacro, nel quale si attua la ministerialità sacramentale della Chiesa attraverso i due sposi battezzati.

Questa visione teologica della realtà ecclesiale e sacramentale del matrimonio — dicevo — è stata arricchita nei tempi recenti dallo sviluppo di tre prospettive teologiche, che hanno sperimentato notevole progresso:

1) Approfondimento del fondamento teologico del principio dell'inseparabilità fra patto coniugale e sacramento nel matrimonio cristiano, sotto la prospettiva dell'inserimento per mezzo del battesimo nella Nuova Alleanza e dell'assunzione dell'amore coniugale dei battezzati nell'amore sponsale di Cristo con la Chiesa.

⁸ Il simposio ebbe luogo i giorni 24-29 aprile 1995 all'Università dello Spirito Santo, Kaslik, Libano. Gli atti del Simposio sono in via di pubblicazione.

2) Approfondimento della dottrina del sacerdozio comune dei fedeli, alla cui luce si rafforza la dottrina secondo cui il sacramento del matrimonio sorge in forza proprio della condizione di persona radicalmente consacrata alla Trinità, che acquista ogni uomo e ogni donna con la recezione del battesimo.

3) Sviluppo della dottrina sul ruolo del laicato nella Chiesa e della pluralità di carismi e di servizi, fra questi il «ministero» proprio dei coniugi cristiani, nella costituzione della «chiesa domestica» che è la famiglia, prima cellula della Chiesa e della società.

Vediamo alcune questioni particolari che hanno stretto rapporto con l'elemento «ritus sacer».

1.4 *Questioni particolari*

1.4.1 *Matrimoni celebrati senza sacerdote*

Sia nel CIC che nel CCEO sono previsti casi di celebrazione senza ministro sacro, come nella celebrazione secondo la forma straordinaria⁹, la convalidazione senza la rinnovazione del consenso di una delle parti¹⁰, la sanazione in radice¹¹.

Tutti e due i codici sanciscono il principio dell'insuperabilità nel matrimonio di due battezzati tra matrimonio valido e sacramento¹². Ciò ammesso non si può dubitare della sacramentalità dei matrimoni validi celebrati senza l'intervento del ministro sacro. Quindi anche nel CCEO si verifica il sacramento del matrimonio senza la benedizione del sacerdote.

⁹ Cc. 1116 CIC; 838 CCEO.

¹⁰ Cc. 158 §2; 1159 §2 CIC; 845 §2; 846 §2 CCEO.

¹¹ Cc. 1161 CIC; 848 §1 CCEO.

¹² Cc. 1055 §2 CIC; c. 776 §2 CCEO.

Spiegazione che ritengo soddisfacente: La Chiesa per non mortificare troppo il diritto dei fedeli al matrimonio per mancanza di strutture amministrative e pastorali adeguate, stabilisce la possibilità di celebrare matrimonio valido senza tutti i requisiti della celebrazione ordinaria.

Il che comporta in concreto:

a) *Nel CIC* la validità del matrimonio-sacramento senza la presenza del «testis qualificatus»;

b) *nel CCEO* la validità del matrimonio-sacramento senza la presenza del sacerdote benedicente, quindi senza la presenza di chi svolge la funzione di «testis qualificatus» e di ministro del «ritus sacer» o di liturgo.

Tenuto conto che le due funzioni sono stabilite dal diritto positivo della Chiesa, pur se storicamente in tempi diversi e in forma diversa, la Chiesa, con il fine di proteggere il diritto dei fedeli a celebrare il loro matrimonio senza indebite restrizioni, può provvedere a che in determinate circostanze si possa celebrare il matrimonio e quindi il sacramento senza i menzionati requisiti ecclesiali.

Conseguenza inevitabile: In tali matrimoni, anche secondo il CCEO, i coniugi sono gli unici ministri del sacramento¹³.

¹³ Mons. J. Prader per provare che un laico non può essere delegato dall'Ordinario latino ad assistere al matrimonio degli orientali affidati alla sua cura pastorale a norma del c. 916 §5 CCEO, scrive: «Se è invece il sacerdote, attraverso il suo ministero sacerdotale, ad elevare il matrimonio a sacramento, come si crede in Oriente, il suo intervento è indispensabile» («La forma di celebrazione» [cf. nt. 4], 299). Ma se questo argomento fosse di valore assoluto e ineccepibile resterebbe senza spiegazione il fatto che in caso di celebrazione in forma straordinaria e in altri casi si celebra, anche secondo il CCEO, un matrimonio-sacramento senza che ci sia un sacerdote che attraverso il suo ministero sacerdotale elevi il matrimonio a sacramento.

1.4.2 *Fedeli orientall affidati all'Ordinario latino a norma del c. 916 § 5 CCEO*

Il problema si pone nel caso previsto dal c. 916 §5 CCEO, e cioè quando i fedeli di rito orientale si trovano in territorio latino dove non esiste nemmeno una esarchia della Chiesa sui iuris alla quale essi sono ascritti. Allora l'Ordinario latino deve essere ritenuto come il loro proprio gerarca (*tamquam proprius eorundem christifidelium Hierarcha habendus est*). Si tratta solo dell'Ordinario, non del parroco, il quale viene escluso dalla cura pastorale di tali fedeli, secondo il c. 383 §2 CIC: «Se l'Ordinario ha nella sua diocesi fedeli di rito diverso, provveda alle loro necessità spirituali sia mediante sacerdoti o parroci del medesimo rito, sia mediante un Vicario episcopale».

Ciò premesso, si pongono due domande: Una riguarda la facoltà di dispensare dalla forma canonica da parte dell'Ordinario latino in caso di matrimonio misto; l'altra si riferisce alla delegabilità della facoltà a un diacono latino da parte dello stesso Ordinario per celebrare il matrimonio.

a) *Dispensa della forma canonica da parte dell'Ordinario latino a norma del c. 1127 § 2 CIC*

L'ordinario latino può dispensare dalla forma canonica a norma del c. 1127 §2 i fedeli orientali di cui al c. 916 §5 CCEO per contrarre matrimonio con un acattolico battezzato occidentale o orientale oppure con uno non battezzato?

Per dare una risposta giusta bisogna tener presente che il fedele orientale in queste circostanze non perde il suo statuto di fedele orientale ascritto alla propria Chiesa sui iuris¹⁴ e quindi va governato pastoralmente

¹⁴ Cc. 38; 1488 §3, 3° CCEO.

per quanto possibile secondo il CCEO. D'altra parte nel CCEO la dispensa dalla forma canonica sia per il matrimonio di due cattolici che per i matrimoni misti è riservata alla Sede Apostolica e al Patriarca, il quale non la deve concedere «nisi gravissima de causa» (c. 235 CCEO).

Quindi si deve concludere che l'Ordinario latino non può concedere la dispensa dalla forma canonica a un fedele orientale di cui al c. 916 §5 CCEO per contrarre un matrimonio misto. La facoltà che l'Ordinario latino ha per dispensare in caso di matrimonio misto se si tratta di un cattolico latino (c. 1127 §2 CIC), non la ha nei confronti di un fedele orientale affidato alla sua cura pastorale a norma del c. 916 §5.

Questa sembra essere l'interpretazione del *Directorium oecumenicum noviter compositum* del 25 marzo 1993. Trattando dei problemi ecumenici della forma canonica, dice riportando alla lettera il c. 1127 §2 CIC:

Per gravi ragioni l'Ordinario del luogo della parte cattolica, *salvi i diritti delle Chiese orientali* [nota 147], dopo aver consultato l'Ordinario del luogo dove sarà celebrato il matrimonio, può dispensare la parte cattolica dall'osservanza della forma canonica del matrimonio¹⁵.

Le parole che ho sottolineato «salvi i diritti delle Chiese orientali» vanno corredate della nota 147, nella quale si cita il c. 835 CCEO, che tratta proprio della riserva della dispensa della forma canonica alla Santa Sede e al Patriarca.

Pur riconoscendo che il Direttorio non può derogare i canoni né costituisce regola d'interpretazione degli stessi, tuttavia si tratta di un documento della Santa Sede approvato in forma generica del Santo Padre. Ora, secondo il Direttorio, quei diritti delle Chiese orientali

¹⁵ AAS 85 (1993) 1095.

che vanno salvati in materia di matrimoni misti sono proprio i diritti relativi alla riserva della dispensa dalla forma canonica, che spettano esclusivamente, per gli orientali, alla Santa Sede e al Patriarca.

b) *Delegabilità a un diacono latino della facoltà di assistere e benedire il matrimonio dei fedeli di cui al c. 916 §5*

Non si mette in discussione che il parroco latino non ha alcuna competenza ordinaria sui fedeli di cui il c. 916 §5 CCEO. Se gli viene concessa qualche potestà a norma del c. 383 §2 CIC, essa sarebbe potestà delegata. La questione quindi riguarda solo l'Ordinario del luogo e viene formulata così: può l'Ordinario latino delegare un diacono latino per assistere e benedire un matrimonio, nel quale uno almeno dei contraenti è un fedele orientale per la cui cura pastorale si applica il c. 916 §5 CCEO?

Innanzitutto va rilevato che l'Ordinario latino per lo più non potrà delegare un sacerdote orientale a benedire questo matrimonio. Né del resto è tenuto a farlo. Quindi il matrimonio ordinariamente si celebrerà davanti a un ministro di rito latino.

Ora per espressa prescrizione dei due codici il ministro dei sacramenti deve osservare le prescrizioni dei libri liturgici della propria Chiesa sui iuris¹⁶. È ovvio che nei libri liturgici per la celebrazione dei sacramenti oltre che i riti essenziali sono prescritti dei sacramentali e molte altre cerimonie. La norma dei canoni citati, pur menzionando esplicitamente soltanto la celebrazione dei sacramenti, è valida anche per i sacramentali e per tutte le azioni liturgiche. Il ministro deve seguire i libri liturgici della propria Chiesa sui iuris.

¹⁶ Cc. 846 §2 CIC; 874 §2 CCEO.

Questa norma, per quanto riguarda in particolare la celebrazione del matrimonio, sembrerebbe contraria all'interpretazione autentica della Commissione Orientale dell'8 gennaio 1953 al c. 85 del MP *Crebrae allatae*. Si domanda se un sacerdote di rito orientale che assiste legittimamente ad un matrimonio fra una parte cattolica di rito latino e una parte acattolica, battezzata o non battezzata, debba osservare il prescritto del c. 1102 §2 CIC/17 oppure il c. 85 del MP CA. Si risponde che deve osservare il c. 1102 §2, il quale tratta proprio della celebrazione di tale matrimonio¹⁷. Da notare però che il c. 85 del CA corrisponde quasi alla lettera al c. 828 CCEO attuale il quale tratta degli elementi essenziali della forma ordinaria, fra i quali sta la benedizione del sacerdote. Invece il c. 1102 CIC/17 (che non trova corrispondente nel CA) tratta del matrimonio misto e nel § 2 stabilisce la proibizione dei riti sacri: «Sed omnes sacri ritus prohibentur». Quindi da questa risposta della Commissione, a prescindere da altri aspetti formali, non si può ricavare alcun argomento in nessun senso.

Per quanto riguarda il diacono, innanzi tutto va ricordato che la cost. *Lumen gentium* espressamente annovera fra le funzioni proprie del ministero diaconale quella di «assistere nel nome della Chiesa e di benedire il matrimonio (*matrimonio Ecclesiae nomine assistere et benedicere*) (LG 29). Quindi non può esserci dubbio che il diacono abbia la capacità per essere deputato non solo per assistere come teste qualificato al matrimonio, ma di compiere tutti i riti prescritti nei libri liturgici per la celebrazione del matrimonio, comprese le benedizioni degli oggetti e delle persone. Di fatto nel CIC questa capacità gli viene riconosciuta e può essere messa in atto per legittima delega. Nel CCEO

¹⁷ AAS 20 (1953) 105.

invece giustamente per fedeltà alla tradizione e per motivi ecumenici non si concede che il diacono possa benedire il matrimonio¹⁸.

Affermata la capacità del diacono a benedire il matrimonio e tenuto conto che nel CIC viene espressamente riconosciuta la possibilità di essere delegato a questo ministero, non sembra che ci siano argomenti in forza dei quali possa provarsi che l'Ordinario latino non abbia la facoltà di delegare un diacono latino per benedire il matrimonio di un orientale affidato alla sua cura pastorale a norma del c. 916 §5.

È accertato che non esiste una proibizione che escluda dalle facoltà dell'Ordinario latino la facoltà di fare una tale delega. Né sembra che essa venga esclusa dal dettato del c. 828 CCEO. Questo canone infatti si riferisce soltanto al Gerarca o al parroco del luogo delle Chiese *orientali* sui iuris, i quali non possono delegare che un sacerdote, non un diacono, come chiaramente risulta dal testo. Ma il canone in questione non comprende l'Ordinario latino, il quale entra in gioco soltanto nel caso eccezionale di cui al c. 916 §5 CCEO. Se fosse valido l'argomento contrario tratto dal c. 828 §1 si dovrebbe concludere che l'Ordinario latino non può delegare nemmeno un sacerdote, dato che i deleganti menzionati dal canone sono soltanto il Gerarca e il parroco orientali.

Da notare che la mia argomentazione non poggia sul principio «locus regit actum»¹⁹, ma sul fatto che il

¹⁸ La questione fu discussa nella Commissione codificatrice la quale decise nel senso negativo, proprio per i motivi indicati. Cf. *Nuntia* 8 (1971) 21.

¹⁹ Cf. V. POSPISHIL, *Eastern Catholic Marriage*, Brooklyn 1991, 372; cf. D. SALACHAS, *Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese Orientali*, Roma-Bologna 1993, 40.

diacono latino è ontologicamente e legalmente idoneo a benedire matrimoni.

D'altra parte, a mio avviso, non si può trarre alcun argomento contro la sentenza proposta dalle parole «salvi i diritti delle Chiese orientali» del Direttorio Ecumenico del 1993 che abbiamo riportato sopra a proposito della dispensa dalla forma canonica. Quelle parole infatti vanno corredate del c. 835 che tratta della dispensa della forma e quindi si applicano soltanto a questo istituto. Del resto è evidente che sempre debbono essere salvi i diritti delle Chiese, sia latina che orientali. La difficoltà sta nel determinare quali siano i diritti che spettano alle rispettive Chiese nei singoli casi di rapporto fra i due codici.

Per questi motivi riterrei che la facoltà dell'Ordinario latino del luogo di delegare un diacono latino ad assistere e benedire i matrimoni dei fedeli orientali di cui al c. 916 §5 possa essere applicata senza scrupoli, nonostante le perplessità che si sono suscitate²⁰. La validità e anche la liceità di tali matrimoni sarebbe del tutto assicurata, in quanto se fosse necessario entrerebbe in gioco il meccanismo della supplenza in forza del dubbio positivo e probabile di cui ai cc. 144 CIC e 994 CCEO, dato che l'interpretazione proposta almeno certamente è fondata e quindi sufficiente a generare il «dubbio positivo e probabile» di cui nei canoni citati.

c) *Delega a un laico*

Si pone pure la questione se l'Ordinario latino possa delegare un laico, a norma del c. 1112 CIC, ad assistere il matrimonio di un fedele orientale di cui al c.

²⁰ Cf. J. ABBASS, «Marriage in the Codes of Canon Law», *Apollinaris* 68 (1995) 531-534.

916 §5 con un cattolico orientale o con un acattolico battezzato o non battezzato.

Prima di tutto è da sottolineare fortemente che gli Ordinari latini non hanno facoltà di delegare un laico ad assistere ai matrimoni tranne che in circostanze pastorali del tutto eccezionali nelle quali per lo più avrebbe luogo l'applicazione della forma straordinaria. Non risponde perciò alla disciplina della Chiesa latina il modo di proporre la questione come se per diritto tutti gli Ordinari latini avessero, anche in circostanze ordinarie, la facoltà di delegare i laici ad assistere ai matrimoni. Si tratta invece di un mezzo pastorale escogitato per ovviare alle gravissime difficoltà inerenti all'istituto della forma straordinaria, messo in pratica da alcuni Ordinari, con la necessaria facoltà da parte della Santa Sede, già prima della promulgazione del nuovo Codice. Il c. 1112 CIC stesso sembra non possa avere altra portata che quella di richiamare l'attenzione degli Ordinari interessati su questa possibilità, aggiungendo l'obbligo di avere il voto favorevole della Conferenza episcopale prima di ricorrere alla Santa Sede per ottenere la licenza.

La *ratio legis* della possibilità offerta dal c. 1112 è ovvia: Nelle circostanze in cui abitualmente, per mancanza di sacerdoti e di diaconi, si dovrebbe far ricorso alla forma straordinaria, è molto meglio sotto tutti i punti di vista deputare un laico idoneo (si tratta generalmente di un catechista) che a nome della Chiesa assista al matrimonio. Mancando i sacerdoti e i diaconi, il laico legittimamente deputato prende cura della preparazione degli sposi, assume la responsabilità della pratica sullo stato libero, presiede alla celebrazione del matrimonio nel quadro di una celebrazione della Parola e in fine pensa alla dovuta annotazione del matrimonio. I casi si possono verificare purtroppo con alcuna frequenza nell'America latina, Africa, Asia e Estremo Oriente.

Ora se i fedeli orientali di cui si tratta si venissero a trovare in territorio in cui si verificano tali straordinarie circostanze pastorali, non si vede perché l'Ordinario latino non possa delegare un laico, a norma del c. 1112 CIC, per assistere al loro matrimonio, anziché permettere il ricorso alla forma straordinaria. Ad ogni modo la questione non ha grande importanza pratica, dato che il matrimonio — tranne forse quello celebrato con acattolico orientale — in tali circostanze, sarebbe valido in quanto celebrato secondo i requisiti della forma straordinaria, ammessa anche dal CCEO (c. 832).

Offre particolare difficoltà il caso del matrimonio misto di un fedele orientale cattolico di cui al c. 916 §5 con un acattolico orientale. Certo se la questione si prospetta sotto il profilo della dispensa della forma canonica ai sensi del c. 1127 §2, già abbiamo detto sopra che l'Ordinario non può concedere la dispensa della forma. Né ha senso parlare della delega ad un laico, dispensando dal rito sacro. Mons. Prader qualifica di «opinione strabiliante» quella di V. Pospishil «quando sostiene che l'Ordinario latino può delegare anche un laico dispensando dal rito sacro, cioè dall'intervento del ministro sacro richiesto dal can. 1127 §1»²¹.

La difficoltà sta nel fatto che gli acattolici orientali non riconoscono che il matrimonio celebrato con l'intervento liturgico del sacerdote (cf. c. 781, 2° CCEO). Sembra chiaro che in circostanze ordinarie il matrimonio celebrato senza l'intervento del ministro sacro sarebbe invalido. Ma il problema si pone per circostanze straordinarie, le quali oggi certamente non sono immaginarie, dove non ci sono ministri sacri e il matrimonio

²¹ J. PRADER, «La forma di celebrazione» (cf. nt. 4), 298. In nota rimanda a V. PROSPISHIL, *Eastern Catholic Marriage Law* (cf. nt. 19), 372.

non potrebbe essere celebrato che secondo la forma straordinaria oppure con l'assistenza di un laico delegato a norma del c. 1112 CIC.

A me sembra che se le circostanze sono veramente del tutto straordinarie prevale il diritto dei fedeli al matrimonio e, *positis ponendis*, cedono le strutture di diritto positivo umano. Principio che vale anche per gli acattolici orientali, in quanto si tratta di un principio dottrinale. Nessuno infatti può essere costretto a rinunciare al matrimonio oppure a rimandarlo per un lungo tempo soltanto per il fatto che mancano stabilmente le strutture pastorali o amministrative ordinarie. Perciò se mancassero quelle strutture il matrimonio fra cattolico e acattolico orientali potrebbe essere valido anche senza l'intervento di un ministro sacro. Se d'altra parte si verificano le condizioni del c. 1112 CIC non vedo perché non possa un laico essere delegato ad assistere a questo matrimonio, come ho detto sopra per il caso del matrimonio fra cattolici orientali o fra cattolico orientale e uno non battezzato.

Ovviamente questo matrimonio con acattolico orientale agli occhi della Chiesa cattolica sarebbe sacramento in forza del principio dell'inseparabilità fra matrimonio valido e sacramento²², pur se forse per le Chiese acattoliche orientali non sarebbe riconosciuto come sacramentale.

2. «Teste qualificato»

Chiamo teste qualificato colui che assiste legittimamente al matrimonio secondo il CIC (c. 1108 § 2), e il sacerdote che assiste e benedice il matrimonio a norma del CCEO (c. 828 § 2).

²² Cc. 1055 §1 CIC; 776 §2 CCEO.

Come ho detto sopra, nelle Chiese orientali il sacerdote funge la funzione di liturgo e di teste qualificato (c. 828 § 2).

Tenterò di proporre i principi che reggono tutta la complessa disciplina sulla materia, tenuto conto della coesistenza di diverse competenze fondate sull'appartenenza alle Chiese sui iuris. Trattandosi della Chiesa latina, il legislatore adopera il criterio dell'appartenenza rituale, pur se materialmente coincidono i due criteri, quello cioè dell'appartenenza alla Chiesa latina sui iuris e alla Chiesa di rito latino.

Presenterò in sintesi la disciplina dei due codici per individuare meglio le differenze.

2.1 Criteri di qualifica

1. Principio *fondamentale*: Nei due Codici, *facoltà ordinaria* annessa soltanto a due uffici, senza eccezione: Ordinario o Gerarca del luogo e parroci²³, sia territoriali che personali²⁴.

2. Principio *integrativo*: La *delegabilità* della facoltà²⁵.

a) Nel CIC, ai sacerdoti, diaconi e, dati determinati presupposti, anche ai laici²⁶.

b) Nel CCEO, solo ai sacerdoti²⁷.

— In forma *speciale*: Nei due codici la possono concedere l'Ordinario, il Gerarca e i parroci²⁸.

— In forma *generale*: Nel CCEO, la può concedere soltanto il Gerarca del luogo (c.830 §2); nel CIC,

²³ Cc. 1108 CIC; 828 CCEO.

²⁴ Cc. 1110 CIC; 829 §2 CCEO.

²⁵ Cc. 1111-1112 CIC; 829-830 CCEO.

²⁶ Cc. 1108 §1; 1111; 1112 CIC.

²⁷ Cc. 828; 830 CCEO.

²⁸ Cc. 1111 CIC; 830 CCEO.

l'Ordinario del luogo e i parroci (cc. 111) e ai laici, soltanto l'Ordinario (c. 1112).

2.2 Ambito di qualifica

Viene determinato dalla combinazione dei seguenti principi:

a) Principio di territorialità

Applicato nel senso più stretto e rigoroso²⁹, e cioè:

— *nel senso positivo*: dentro il proprio territorio («dizione» per i personali) competenza riguardo a tutti i fedeli, dei quali almeno uno sia ascritto alla propria chiesa sui iuris.

— *nel senso negativo*: fuori del territorio (o «dizione» per i personali), nessuna competenza.

Unica eccezione: Nel CCEO, il Patriarca può benedire i matrimoni «ubique terrarum, dummodo alterutra saltem pars adscripta sit Ecclesiae, cui praeest» (c. 830 §3).

b) Principio di esclusività

Nel proprio territorio (o «dicio» per i personali) la competenza degli Ordinari e Gerarchi del luogo e dei parroci è esclusiva, anche riguardo ai matrimoni misti, salvi i principi c), d), e) che indico in seguito.

c) Principio di appartenenza rituale

Limita il principio di territorialità e regge il matrimonio fra fedele latino e fedele orientale, celebrato da un assistente latino. Il c. 1109 CIC, aggiunge questa clausola limitativa: «dummodo eorum alteruter sit ritus latini», in vigore dalla dichiarazione autentica del 3 maggio 1952³⁰.

²⁹ Cc. 829-830 CCEO; 1109-1112 CIC.

³⁰ AAS 20 (1953) 313.

d) Principio di ascrizione ad una Chiesa sui iuris

Il principio di territorialità nel CCEO viene limitato con la clausola: «dummodo alterutra saltem pars sit ascripta propriae Ecclesiae sui iuris» (c. 829 §1 CCEO), adoperata anche per delimitare la facoltà del Patriarca per celebrare matrimoni «ubique terrarum» (c. 830 §3 CCEO).

e) Principio di competenza cumulativa non reciproca con i gerarchi e parroci personali

L'Ordinario, il Gerarca e il parroco del luogo, hanno competenza anche riguardo ai fedeli appartenenti ad una eparchia, diocesi o parrocchia personali, salvo il principio c); non però viceversa³¹.

f) Principio di limitazione temporale

I due codici indicano un limite temporale entro il quale l'Ordinario, il Gerarca e i parroci territoriali o personali possono essere «testes qualificati». Il CCEO adopera la locuzione «dum legitime officio funguntur» (c. 829 §1), mentre il CIC dice: «quamdiu valide officio funguntur» (c. 1110).

E chiaro che il CCEO può dare luogo ad incertezze dato che il termine «legitime» ha un significato generale che può venire a mancare anche per circostanze che non privano dell'esercizio valido delle potestà annesse all'ufficio. La dicitura del CIC è più precisa ed evita ogni inconveniente al riguardo.

2.3 *Casi speciali derivanti dalla combinazione di questi principi*

2.3.1 *Luoghi esenti*

Qui si intende per luoghi esenti i luoghi che dentro il territorio dell'Ordinario, del Gerarca o del parroco

³¹ Cc. 1109-1110 CIC; 829 §1-2 CCEO.

latino o orientale, sono affidati alla esclusiva competenza dell'Ordinario, Gerarca o parroco di altra Chiesa sui iuris, p. es. una chiesa di esclusiva competenza dei maroniti nel territorio di una parrocchia latina.

La legislazione del CCEO ha cambiato la legislazione del MP *Crebrae allatae* (c. 86 § 1, 2°) integrata dall'interpretazione autentica estensiva dell'8 luglio 1952, secondo la quale era necessario il consenso dell'autorità competente del luogo esente perché l'Ordinario, il Gerarca o il parroco del luogo potessero celebrare in esso un matrimonio dei fedeli del proprio rito³². Oggi si richiede la licenza, come è ovvio, ma solo per la liceità³³.

2.3.2. *Matrimonio tra un cattolico ascritto ad altra chiesa sui iuris e un acattolico*

L'Ordinario o parroco latino non può assistere dentro del proprio territorio al matrimonio di un fedele di rito orientale e un acattolico battezzato o non battezzato. Manca infatti la competenza rituale rispetto al fedele cattolico (c. 1109 CIC) mentre, d'altra parte, il cattolico costituisce il fondamento per il quale questo matrimonio è soggetto alla forma canonica. Per la stessa ragione il Gerarca o parroco di una Chiesa sui iuris orientale non può assistere al matrimonio di un fedele di un'altra Chiesa sui iuris e un acattolico battezzato o non battezzato (c. 829 §1 CCEO). In tutti e due i casi però il matrimonio fra il cattolico e l'acattolico orientale sarebbe valido se intervenisse un sacerdote³⁴, mentre sarebbe invalido, per difetto di forma, il matrimonio del cattolico con uno non battezzato o con un battezzato occidentale.

³² AAS 19 (1952) 552.

³³ Cc. 829 §1; 831 §1, 3° CCEO.

³⁴ Cc. 1127 §1 CIC; 834 §2 CCEO.

4.2 *Irrilevanza della costrizione.*

Sia il CIC/17 (c. 1095 §1, 3) sia il MP *Crebrae alatae* (c. 86 §1, 3) prescrivevano per la validità dell'assistenza del «teste qualificato» questa clausola «Dummodo neque vi neque metu gravi constricti requirant excipiantque contrahentium consensum». Nei codici attuali non si trova tale clausola. Quindi bisogna concludere che oggi è valida l'assistenza del «testis qualificatus» anche se assiste costretto da timore grave, come sancito dai cc. 125 §2 CIC e 932 §2 CCEO. Il che vale anche per il sacerdote che mette in atto il rito sacro essenziale a norma del c. 828 CCEO. La benedizione è valida anche se impartita sotto costrizione, purché ci sia l'intenzione richiesta per la validità, la quale può coesistere perfettamente con la circostanza di costrizione esterna.

Con ciò ritengo di aver presentato materia abbondante di riflessione e di discussione.

URBANO NAVARRETE, S.I.